



Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Tutela e Benessere Ambientale
Servizio Programmazione Pulizia della Città, Valutazioni Ambientali,
Osservatorio Naturalistico e Ambientale

Venezia,
Prot.

Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Edilizia privata
Edilizia convenzionata, Ambiente, Città sostenibile
Massimiliano De Martin

OGGETTO: "Colombara s.r.l. - Rinnovo autorizzazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in via Malcontenta, 28 Venezia". Osservazioni in merito alla procedura di screening V.I.A..

In merito alla procedura di screening V.I.A. - Valutazione di Impatto Ambientale, relativa al rinnovo dell'autorizzazione per l'impianto in oggetto, avviata sul sito della Città Metropolitana a seguito di istanza della ditta PG/2017/206677 del 02/05/2017, si riportano qui di seguito le osservazioni prodotte dai Settori del Comune di Venezia relativamente agli aspetti di rispettiva competenza.

Osservazioni della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

Settore Sviluppo ed Utilizzo del Territorio

In riferimento alla procedura di screening V.I.A. presentata dalla ditta Colombara S.r.l. e in relazione ai documenti pubblicati in data 02.05.2017 sul sito della Città Metropolitana, si fa presente quanto segue:

- il Comune di Venezia è dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato in data 30.09.2014 con la sottoscrizione, da parte del Comune e della Provincia di Venezia (ora Città Metropolitana), del verbale della Conferenza di Servizi Decisoria, convocata ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 23 aprile 2004, n. 11;
- l'approvazione del P.A.T., ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, è stata ratificata dalla Provincia di Venezia con delibera di Giunta del 10.10.2014, n. 128, pubblicata sul B.U.R.V. n. 105 del 31.10.2014;
- il P.A.T. ai sensi dell'art. 15, comma 7 della L.R. 11/2004 è divenuto efficace dal 15.11.2014 e il vigente P.R.G., ai sensi dell'art. 48, c. 5 bis della medesima L.R. 11/2004, ha assunto efficacia di Piano degli Interventi (P.I.) per le parti in esso compatibili;

Direttore: dott. Raffaele Pace – Dirigente: dott. Mario Scattolin
Responsabile del Servizio: dott.ssa Cristiana Scarpa
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alessandro Tasinato

Sede: campo Manin - San Marco 4023, 30124 Venezia – scala A III piano – tel. 0412747973
web: www.comune.venezia.it | mail: servizio.ambiente@comune.venezia.it
PEC: protocollo@pec.comune.venezia.it



- la Variante al PRG per la Terraferma (approvata con deliberazioni di G.R.V. n. 3905 del 03.12.2004 e n. 2141 del 29.07.2008) ricomprende gli immobili oggetto della richiesta per la maggior parte in ambito destinato "Zona produttiva di completamento D-sottozona D4.a – Attrezzature economiche varie" (art.32 NTSA) e per la parte restante come "Viabilità e fasce di rispetto stradale" (art.61 NTSA).
- con delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 5.12.2014 l'Amministrazione Comunale si è dotata di disposizioni operative sulla compatibilità tra i contenuti del PRG vigente e il P.A.T.. L'ambito interessato dagli interventi sugli immobili ricade nel P.A.T. in "aree di urbanizzazione consolidata" di cui all'art. 26. Tale ambito viene inoltre individuato nella tavola 3 "Carta delle Fragilità" del P.A.T., dal punto di vista della compatibilità geologica come Area Idonea a condizione G - Aree con corpi idrici ricettori in trasformazione – Progetto Moranzani di cui all' art. 15 delle Norme Tecniche del P.A.T..
- l'ambito, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare datato 24/04/2013 ("Ridefinizione della Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera"), risulta esterno al perimetro di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 23/02/2000 "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Venezia" (G.U. n. 52 del 03/03/2000).
- tale ambito rientra comunque nell'area di attuazione dell'Accordo di Programma del 16/04/2012 e dei Protocolli Attuativi del 21/01/2013, regolamentato con Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 1732 del 03/10/2013 e di conseguenza in base alla Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 58 del 21 gennaio 2013 – Allegato B – "le aree sono considerate come "sito potenzialmente contaminato" e pertanto soggette agli obblighi di caratterizzazione/bonifica" di cui al D.lgs. 152/06.

Tutto ciò premesso, si attesta la compatibilità urbanistica dell'area con la destinazione ad "Attrezzature economiche varie", per quanto di competenza. Per quanto concerne la conformità dell'intervento e la regolarità edilizia dell'attività in essere, si demanda alle valutazioni di carattere edilizio in capo al Settore Sportello Unico Edilizia.

Settore Tutela e Benessere Ambientale

Dalla documentazione si evince che il sito risulta pavimentato e dotato di una rete di drenaggio delle acque meteoriche e che le stesse acque vengono trattate in un impianto di depurazione chimico-fisico interno al sito, soggetto ad autorizzazione da parte della Città Metropolitana. Inoltre l'area interna al capannone è attrezzata con vari box per lo stoccaggio di tutte le partite di rifiuti non ferrosi e delle materie prime secondarie¹. Al fine di prevenire un'eventuale contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee, si prescrive alla ditta di garantire nel tempo l'efficacia dell'impermeabilizzazione nell'intero sito nonché il corretto funzionamento della linea di drenaggio e trattamento delle acque

¹ PROGETTO PRELIMINARE DELL'IMPIANTO, pag. 5: "L'intera superficie dell'impianto è interamente rivestita, senza soluzione di continuità, con una soletta in calcestruzzo frattazzata meccanicamente al quarzo, di circa 27-28 cm che garantisce la completa impermeabilizzazione dell'area. Tale soletta poggia, a sua volta, su uno strato di tout-venant. Sulla superficie di scarico e lavorazione dei materiali ferrosi, inoltre, al fine di preservarne l'integrità e l'impermeabilità del fondo in calcestruzzo, è stato predisposto un piano in lamiere d'acciaio saldate dello spessore di circa 5 mm. L'intera l'area dell'impianto, sia interna che esterna al capannone dove si svolge l'attività di stoccaggio/recupero di rifiuti, è dotata di un sistema di raccolta delle acque di dilavamento che, prima di far confluire le acque reflue nel corpo recettore, le invia all'impianto di depurazione chimico-fisica ubicato sul lato Est della proprietà. L'area interna al capannone è attrezzata con vari box per lo stoccaggio di tutte le partite di rifiuti non ferrosi e delle materie prime secondarie."

meteoriche.

Inoltre, si ricorda che, come già rilevato da Arpav durante l'incontro con il proponente svolto in data 16/05/2017, l'area è inclusa nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera (SIN) definito con decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 febbraio 2000 che individua le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, ancorché oggetto di deperimetrazione (decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2013).

Osservazioni della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese

Sportello Unico Edilizia

Con riferimento agli aspetti edilizi, stante la mancanza completa di ogni riferimento agli edifici/costruzioni esistenti (tipo, dimensioni, distanze, estremi degli atti legittimanti, rappresentazione grafica degli stessi, ecct) non è stato possibile procedere alla verifica dello stato di fatto.

A carico della ditta, per l'indirizzo indicato e dichiarato, non risulta esserci alcun procedimento repressivo edilizio in corso. Per la compatibilità urbanistica si demanda a quanto già espresso dal Settore Sviluppo ed Utilizzo del Territorio.

Settore Autorizzazioni Ambientali

In merito agli aspetti relativi all'inquinamento acustico si è proceduto alla valutazione del documento "Valutazione previsionale di impatto acustico" redatto dal tecnico competente in acustica ing. Cristian Rinaldi. Tale documentazione risulta carente in diversi aspetti e deve pertanto essere opportunamente integrata nei seguenti punti:

- produrre una cartina con l'ubicazione spaziale delle diverse sorgenti rumorose presenti nell'attività;
- valutare il limite differenziale anche per i ricettori non abitativi, in particolare per il ricettore indicato come R2 che è il più esposto al rumore; il limite differenziale di immissione, definito all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 va infatti misurato all'interno degli "ambienti abitativi" (si veda l'art. 4 comma 1 del DPCM 14/11/1997) e per "ambiente abitativo", ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b della medesima legge quadro, si intende "ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al d. lgs. 227/1991, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive"; da ciò discende il fatto che il limite differenziale deve essere rispettato non solo all'interno delle civili abitazioni ma in ogni ambiente interno, anche di un'attività produttiva;
- nella valutazione del differenziale:
 - spiegare in dettaglio come vengono ricavati i valori del livello ambientale e residuo all'interno dei ricettori (tabella a pag. 37 del paragrafo 9.4);
 - valutare l'attenuazione dovuta al foro delle finestre in base alla direttività delle sorgenti rispetto ai ricettori: in particolare, per il ricettore R2, se le sorgenti avessero un impatto acustico diretto verso dei fori finestra, il valore stimato di 5 dB dovrebbe essere ragionevolmente

abbassato;

- qualora da tali analisi dovessero emergere possibili situazioni critiche, dovranno essere individuate le opportune azioni di mitigazione acustica da attuare.

IL DIRIGENTE
dott. Mario Scattolin

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

